

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
SEZIONE I
PARTE GENERALE**

INDICE

DEFINIZIONI

1. IL QUADRO NORMATIVO

- 1.1. ASPETTI GENERALI
- 1.2. LE FATTISPECIE DI REATO
- 1.3. LE SANZIONI
- 1.4. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RUBNER HOLZBAU Srl

- 2.1. I CONTENUTI DEL MODELLO
- 2.2. LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO
- 2.3. STRUTTURA DEL MODELLO

3. IL CODICE ETICO

4. METODOLOGIA SEGUITA PER LA MAPPATURA DEL RISCHIO

- 4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
- 4.2. I PROTOCOLLI

5. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

- 7.1. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO
- 7.2. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

6. PIANO DI COMUNICAZIONE

- 8.1. INTRODUZIONE
- 8.2. DIFFUSIONE E FORMAZIONE
- 8.3. CLAUSOLE CONTRATTUALI

DEFINIZIONI

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Amministratore Sistema Informatico (ASI): colui che collabora alla gestione dell'intero sistema informatico.

Analisi ambientale iniziale (AAI): valutazione degli impatti/aspetti ambientali derivanti dalle attività aziendali.

Apicale: vedi soggetto apicale.

Aree a rischio: settori della società nei quali si potrebbero verificare gli eventi e le condotte riconducibili ai reati presupposto previsti dal decreto.

Collaboratori esterni: rappresentanti, consulenti e simili.

Colpa di organizzazione: il non aver istituito (da parte dell'ente) un efficiente ed efficace sistema per prevenire i reati.

“Compliance”: letterale dall'inglese, conformità (alla normativa).

Comunicazione sociale: qualsiasi comunicazione relativa alla costituzione o alle condizioni della società.

Datore di lavoro: datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Destinatari: tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, ecc. della società) potenzialmente coinvolti nello svolgimento di attività delle aree a rischio e pertanto oggetto della normativa del modello.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta in buon ordine dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Documento di valutazione dei rischi (DVR): ai sensi dell'art. 17 lett. a e art. 28 del d. lgs. 81/08, è un documento elaborato dal datore di lavoro contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i livelli adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Documento programmatico sicurezza dati (DPSD): documento redatto in rispetto della vigente normativa quale regolamento aziendale per il corretto utilizzo degli strumenti informatici, telematici e cartacei dell'azienda.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Incaricato di pubblico servizio (IPS): (rif. art. 358 c.p.) chi a qualunque titolo presta un pubblico servizio ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Linee guida confindustria: indicazioni metodologiche di carattere generale elaborate da confindustria e dirette alle società per la costruzione dei modelli organizzativi in attuazione delle prescrizioni normative del d. lgs. n. 231/01.

Luogo di lavoro: qualsiasi località fisica nella quale il lavoro e le relative attività sono effettuate sotto il controllo dell'azienda.

OHSAS: sigla che sta per “Occupational Health and Safety Assessment Series” ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Organismo di vigilanza (OdV): organismo interno alla società e preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Procedura: documento riportante la descrizione di uno o più processi operativi o comunque le indicazioni per operare nel rispetto delle norme e per prevenire condotte riconducibili ai reati presupposti.

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Processo operativo di sicurezza: descrizione di un'attività di lavoro nell'ambito di una sequenza logica di operazioni in cui vengono fornite le indicazioni sui modi per prevenire gli incidenti e proteggersi.

Pubblico ufficiale (P.U): (rif. art. 357 c.p.) chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa. tale qualifica va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi

Reati-presupposto: illeciti per i quali scatta la responsabilità amministrativa; costituiscono il presupposto oggettivo della responsabilità stessa.

Reato comune: reato che può essere commesso da qualsiasi persona, non occorre rivestire una particolare qualifica soggettiva.

Reato di danno: reato che si realizza con la lesione effettiva del bene tutelato.

Reato di pericolo: perché si realizzi non occorre il verificarsi di un danno, è sufficiente la mera messa in pericolo del bene protetto dalla norma.

Reato proprio: reato per il quale la legge richiede una speciale qualifica del soggetto che lo commette (ad es. pubblico ufficiale).

Reporting: attività di riferire, relazionare, fare rapporto.

Rischio: combinazione delle probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento pericoloso

Rischio accettabile: rischio che è stato ridotto ad un livello tale per cui può essere tollerato dall'organizzazione che adempia agli obblighi legislativi

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal datore di lavoro, in possesso di attitudine e capacità adeguate, che abbia frequentato, con verifica dell'apprendimento, il corso di formazione previsto dal d. lgs. 81/08.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'unità produttiva finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori all'interno della stessa.

Sistema di gestione: con tale termine si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi implementati nelle organizzazioni (es. società, aziende) nei diversi settori in cui operano (es. manifatturiero, alimentare, servizi, costruzioni, ecc.) in riferimento ai requisiti espressi da una serie di norme internazionali, tra le quali: - iso 9001:2008 per i sistemi di gestione della qualità; - iso 14001:2004 per i sistemi di gestione ambientali; - ohsas 18001:2007 per i sistemi di gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. l'adesione alle norme è volontaria, a meno che non siano citate come testi cogenti in atti legislativi specifici. esistono, quindi, gli organismi accreditati secondo norme internazionali che rilasciano appunto la certificazione dei sistemi di gestione a seguito di verifiche ispettive condotte, secondo precisi regolamenti concordati, presso l'organizzazione richiedente.

Sistema di gestione per la qualità: sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento alla qualità.

Sistema di gestione per la sicurezza del lavoro: parte del complessivo sistema di gestione che facilita la gestione dei rischi nell'ambito della sicurezza sul lavoro collegati all'attività dell'impresa. questo include le strutture organizzative, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, attuare, realizzare, revisionare e mantenere la politica per la sicurezza del lavoro dell'azienda.

Soggetto apicale: per “soggetti apicali” si intendono le persone legittimate ad esprimere la volontà dell'ente nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto da personificare lo stesso ente giuridico. la standardizzazione di tale figura è effettuata, non tanto in chiave formalistica, quanto funzionale ed effettuale, dando quindi rilievo preminente al ruolo effettivamente rivestito, che dovrà essere di rappresentanza dell'ente, di gestione dello stesso o di semplice direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria ed operativa.

Valutazione del rischio: processo globale di stima della portata del rischio derivante da pericolo prendendo in considerazione l'adeguatezza di ogni controllo esistente e di decisione sulla sua tollerabilità o meno.

Verifica ispettiva (audit): esame sistematico per determinare se le attività e i risultati ad esse collegati siano o meno conformi alle disposizioni pianificate e se questi sono stati attuati in modo efficace e sono adeguati per il perseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione.

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. ASPETTI GENERALI

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (di seguito "D.Lgs. 231/01"), emanato in attuazione della legge delega di cui all'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto anche in Italia un complesso sistema sanzionatorio che configura forme di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione o tentata commissione, nell'interesse ovvero a vantaggio dell'ente stesso, di taluni reati, tassativamente individuati ed elencati nel decreto stesso, da parte di un soggetto che:

- rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o gestione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito "Apicali"), ovvero
- sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di costoro (di seguito "Sottoposti").

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, apicale o subordinata, che ha integrato materialmente il fatto di reato, il che vale a dire che l'ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile o non è stata individuata, ovvero il reato è prescritto.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un Apicale la società può andare esente da responsabilità soltanto qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 idonei a prevenire reati della specie di quello commesso;
- la società ha istituito un organismo dotato di autonomia e di un effettivo potere di iniziativa, controllo e sanzione delle condotte inosservanti, al quale viene conferito il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello adottato, e di segnalazione delle necessità di aggiornamento;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non abbiano sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quella ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie di reato commessa (anche) nel suo interesse, mostri di fatto una organizzazione di impresa colpevolmente negligente, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui un reato si verifichi, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione.

L'idoneità del Modello ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente è valutata dal magistrato in sede di procedimento penale.

1.2. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle elencate e richiamate dal D.Lgs. 231/01. Si tratta di un numero chiuso tassativo di fattispecie incriminatrici non suscettibile di integrazioni analogiche.

Il catalogo dei reati rilevanti ai fini D.Lgs. 231/01 può essere compendiato e suddiviso per categorie e gruppi di reati, come segue:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01):

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- frode nelle pubbliche forniture
- indebita percezione di contributi pubblici;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.;
- concussione
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- traffico di influenze illecite;
- peculato
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle CE o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle CE e di Stati esteri;
- abuso d'ufficio;

2. delitti informatici (Art. 24-bis D.lgs. 231/01):

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ed installazione di apparecchiature atte a tale scopo;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o altri enti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica;

3. delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.lgs. 231/01):

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso;
- sequestro di persona a scopo di estorsione;
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. per agevolare le attività delle stesse associazioni;
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione o detenzione di armi da guerra ed esplosivi, armi clandestine;

4. delitti contro la fede pubblica (Art. 25-bis D.Lgs. 231/01):

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo;
- falsificazione, spendita, alterazione di monete
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché in documenti informatici;

5. delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- frodi contro le industrie nazionali;
- frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

6. reati in materia societaria (Art. 25-ter D.Lgs. 231/01):

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali delle società quotate;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio e omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati

7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ivi incluso il finanziamento ai predetti fini (Art. 25-quater D.Lgs. 231/01);

8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01);

9. delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01):

- riduzione in schiavitù;
- prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale;
- tratta e commercio di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

10. reati di market abuse:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato;

11. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme anti-infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. 231/01);

12. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/01);

13. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/01);

14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/01);

15. reati transnazionali (L. 146/06);

16. reati in materia ambientale (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01):

- inquinamento e disastro ambientale;
- delitti colposi contro l'ambiente;
- traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- fattispecie a tutela di flora, fauna e zone protette;
- fattispecie a tutela delle acque e del suolo e sottosuolo;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- traffico illecito di rifiuti;
- violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri e formulari obbligatori;
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi;

17. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01)

18. razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01)

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

20. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- indebita compensazione
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

21. Reati di contrabbando (art.25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/01)

Dei reati elencati nel D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, peraltro, soltanto alcuni incrociano concretamente l'attività della Rubner Holzbau Srl ed è pertanto con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presi in esame sono, quindi, quelli elencati nella successiva Sezione V.

1.3. LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra elencati al paragrafo 1.2., possono essere di natura pecuniaria o di natura interdittiva. Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale, in quote con il tetto massimo di Euro 1.500.000,00 tenendo conto:

- della gravità dell'illecito;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare ovvero attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche anticipatamente come misure cautelari, possono comportare:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Ove siano irrogate sanzioni interdittive, può essere disposta, quale sanzione accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/01 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riguardo a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente trasformato rimane amministrativamente responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha prodotto i suoi effetti.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati per i quali erano amministrativamente responsabili gli enti partecipanti alla fusione. In linea generale, in caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione divengono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto riguarda le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità solidale di cessionario e cedente per le sanzioni pecuniarie comminate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. E' comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.5. LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 NEI GRUPPI SOCIETARI

Il D.lgs. 231/2001 è stato formulato senza tener conto della realtà dei gruppi, in una visione che ha avuto come prospettiva la realtà dei singoli enti e non delle aggregazioni, di cui gli stessi possano eventualmente far parte.

Nella pratica societaria, il gruppo di società può dirsi un'aggregazione di imprese formalmente e giuridicamente autonome ed indipendenti l'una dall'altra ma assoggettate ad una medesima direzione economica.

Da un punto di vista economico-sostanziale, il gruppo:

- appare come un'unica impresa cui però corrispondono, sotto il profilo giuridico formale, tante imprese quante sono le società appartenenti al perimetro di gruppo;
- rappresenta un'unità economica complessa formata da più realtà economiche giuridicamente indipendenti (vale a dire con distinta personalità giuridica) ma sottoposte a una "direzione unitaria", per l'esistenza di un unico interesse generale che trascende dagli specifici interessi della singola società, elemento del gruppo.

In pratica, si ha un unico soggetto cui fanno capo gli interessi economici istituzionali ed un soggetto economico (la società controllante) che esercita potere di controllo e di indirizzo sulle singole unità giuridiche appartenenti al gruppo.

La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 facenti parte di un gruppo di imprese si deduce dal c.d. "interesse del gruppo".

L'interesse di gruppo è l'interesse di più società: da un lato l'interesse della società beneficiaria del vantaggio diretto della decisione, dall'altro lato l'interesse della controllante in prospettiva di una partecipazione agli utili. L'interesse di gruppo si sostanzia anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della controllata, uniformandosi alle direttive della controllante, adottino una deliberazione o comunque pongano in essere un'operazione oggettivamente svantaggiosa per la prima e vantaggiosa per la controllante.

Questo comportamento non deve necessariamente essere fonte di responsabilità per gli amministratori, in quanto i rapporti fra le due società possono essere tali da introdurre nella fattispecie un elemento di compensazione del pregiudizio.

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi, la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Occorre consentire un sindacato sull'esistenza dell'interesse di gruppo, in modo da escludere l'esistenza di un interesse della sola controllante o di un'altra società di gruppo. Se quindi viene verificata l'esistenza dell'interesse di gruppo, scatta la norma contenuta all'art. 2497, co. 1, ultimo capoverso c.c., secondo la quale la responsabilità della controllante per la lesione dei diritti dei soci o dei creditori della controllata viene esclusa quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Questa norma si affianca a quella penale, contenuta nell'art. 2634 c.c.: il primo comma punisce l'amministratore che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

o altro vantaggio, compie o concorre a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale; il terzo comma dispone che in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Muovendo dal concetto di interesse di gruppo, posto a base dell'affermazione di estensione e migrazione di responsabilità nei gruppi societari a tipologia e connotazione "discendente" od, all'opposto, "ascendente", occorre verificare, se anche la controllata possa rispondere (unitamente alla propria controllante) per un reato-presupposto realizzato da un soggetto-persona fisica "legato" ed "inserito" nella controllante e nel contesto operativo di questa, ovvero, al contrario, se sia possibile estendere la responsabilità alla società controllante di una società controllata nel contesto operativo/produuttivo della quale sia stato realizzato un reato-presupposto, questa volta da un soggetto-persona fisica "legato" ed "inserito" in detta controllata.

Mentre la responsabilità discendente risulta difficilmente configurabile, ed infatti al momento non risultano supporti giurisprudenziali *ad adiuvandum*, diverso si presenta il panorama giurisprudenziale e dottrinale allorché si prospetta il problema di un allargamento di responsabilità a tipologia ascendente.

Oggi, infatti, la risoluzione della questione è enucleata nella decisione della Suprema Corte del 20 giugno 2011, n. 24583, che ha delimitato l'operatività del principio, affermando che *"un generico riferimento al Gruppo non è sufficiente ad affermare la responsabilità della capogruppo ai sensi del d.lgs. 231/2001"*: l'interesse dev'essere diretto ed immediato e la mera presenza di attività di direzione e coordinamento da parte di una società su un'altra non è motivo sufficiente perché entrambe rispondano ai sensi del d.lgs. 231. La società capogruppo o altre società del gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per il reato commesso nell'ambito di altra società del gruppo purché nella sua consumazione concorra, con il soggetto che agisce per questa, una persona fisica (solitamente, apicale di diritto, ma anche di fatto) che agisca per conto delle holding e/o delle altre società del gruppo, perseguendo l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società capogruppo (cfr. GIP Milano, Ordinanza dd. 20.09.2004; GIP Napoli, Ordinanza dd. 26.06.2007). In coerente applicazione di tale principio, recente ordinanza del GIP presso il Tribunale di Verona (Ordinanza dd. 20.11.2013, inedita), ha respinto la richiesta di imposizione di misura interdittiva (divieto di contrattare con la P.A.) a tutte le società di un Gruppo rilevando non vi fossero *"elementi utili a sostenere che l'attività illecita sia stata funzionale agli interessi economici della"* holding e che la responsabilità non può essere fatta discendere *"da un generico dovere di vigilanza..."*.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RUBNER HOLZBAU SRL

2.1. I CONTENUTI DEL MODELLO

Rubner Holzbau Srl, preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati pretesa dal legislatore ed essendo consapevole, sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia delle opportunità che offre un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori, dei propri consulenti e partner, ha provveduto a riesaminare e completare il proprio sistema organizzativo ed adottare il presente Modello.

Occorre sottolineare, infatti, come la Società si sia già dotata di un sistema di procedure quali strumento di corretta gestione aziendale. Nell'ambito di tale sistema di procedure, e quale suo completamento, il Modello è stato considerato, in particolare, come occasione di coordinamento sistemico tra i suoi vari componenti. Non è obiettivo del presente Modello quello di sostituire la normativa aziendale interna in vigore tempo per tempo, che rimane naturalmente applicabile, anche a presidio e tutela dei rischi connessi al D.Lgs. 231/01.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto delle fattispecie di reato attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/01 e delle condotte integrative di tali fattispecie potenzialmente realizzabili nel settore specifico di attività della Società.

In particolare, ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 231/01 il presente Modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati;
- previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione della volontà della Società in funzione della prevenzione del rischio;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per sanzionare il mancato rispetto dei protocolli e misure previste nel Modello.

2.2. LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Il processo adottato per la predisposizione del presente Modello si è snodato secondo il seguente iter:

- presentazione del progetto al management della Società
- assunzione della documentazione rilevante
- analisi del quadro generale di controllo della Società (statuto, organigramma, sistema normativo e di conferimento di poteri e deleghe, etc.)
- analisi dell'operatività aziendale al fine di individuare le attività a rischio e le unità aziendali coinvolte (mappatura delle aree di rischio);
- analisi e valutazione dell'effettiva esposizione al rischio di commissione dei reati e delle procedure e controlli già in essere;
- costruzione di appositi Protocolli (uno per ogni attività a rischio) per descrivere i controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni della Società atti a prevenire la commissione dei reati, nonché a disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definizione, ove necessario, di modifiche e integrazioni alle procedure e/o ai controlli e loro implementazione;
- istituzione dell'Organismo di vigilanza e definizione dei flussi informativi nei confronti del medesimo e tra questo, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Società e del gruppo;
- introduzione di un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei Protocolli;
- redazione del documento finale;
- approvazione da parte dell'organo amministrativo;
- presentazione al management ed ai dipendenti.

2.3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello adottato dalla Società è strutturato sui seguenti elementi costitutivi:

- Codice Etico
- Organismo di Vigilanza della Società con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello e di aggiornamento dello stesso
- Sistema del controllo interno e delle procedure aziendali
- Previsione di sanzioni in caso di inosservanza del Modello

In dettaglio, il Modello organizzativo di Rubner Holzbau Srl, nella sua parte documentale, è così strutturato

Sez. I	Parte generale
Sez.II	Organismo di Vigilanza
Sez.III	Codice Etico
Sez.IV	Corporate Governance
Sez.V	Parte speciale (A. Descrizione dei reati – B. Aree ed attività sensibili)
Sez.VI	Sistema Sanzionatorio

3. IL CODICE ETICO

Rubner Holzbau Srl ha sempre attribuito particolare attenzione alla gestione etica dell'attività, ma anche al coinvolgimento sociale ed al rispetto dell'ambiente.

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, ed in particolare a rimarcare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore ed integrità che costituiscono alcuni dei principali Valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Società ha adottato un Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che i comportamenti difforni potranno essere sanzionati.

In particolare, viene in esso ribadito il fondamentale principio che la Società richiede ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti esterni un comportamento improntato a principi di ferrea integrità, onestà ed equità. L'orientamento all'etica rappresenta, invero, in un contesto economico caratterizzato da forte competitività, uno strumento fondamentale per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concertato al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato e della collettività nella quale la Società si trova ad operare, del modo di operare della medesima.

La scelta di adottare un Codice Etico costituito da un insieme, volutamente snello, di regole, sia di carattere generale, sia di carattere più specifico, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una dichiarazione di principi, che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti ai quali il Codice si rivolge.

Al Codice Etico si è voluto peraltro conferire un valore che non sia meramente esortativo, di talché le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza sull'osservanza delle medesime teso a sanzionare eventuali condotte difforni.

Il Codice Etico costituisce, pertanto, la Carta Costituzionale di Rubner Holzbau Srl: individua gli obiettivi etici della società e definisce le responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all'organizzazione aziendale, costituendo al contempo il cuore della filosofia che governa l'attività della Società ed un mezzo per prevenire comportamenti scorretti da parte di chi opera nell'interesse della stessa.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER LA MAPPATURA DEL RISCHIO

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Previa analisi, anche a mezzo attività di audit del management della società, della realtà operativa aziendale nelle aree in cui è possibile la commissione delle fattispecie di reato precedentemente elencate (par.1.2.) e suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono state identificate le seguenti fattispecie astrattamente applicabili alla realtà della Società:

1. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. reati informatici
3. delitti di criminalità organizzata
4. delitti contro la fede pubblica
5. delitti contro l'industria e il commercio
6. reati in materia societaria
7. delitti contro la personalità individuale
8. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
9. delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e proventi illeciti ed autoriciclaggio
10. delitti in materia di violazione del diritto d'autore
11. delitti contro l'amministrazione della giustizia
12. reati transnazionali
13. reati in materia ambientale
14. impiego di lavoratori irregolari ed intermediazione di manodopera
15. reati tributari
16. delitti di contrabbando

Successivamente si è proceduto ad individuare, mediante matrici, per ogni categoria di reato le attività a rischio (c.d. "attività sensibili").

Al fine di individuare specificamente ed in concreto le aree ed attività a rischio si è proceduto ad un'analisi della struttura societaria ed organizzativa di Rubner Holzbau Srl.

Detta analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Società, nonché tutte le indicazioni provenienti dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla best practice. Un tanto ha consentito una verifica capillare dei processi aziendali di volta in volta coinvolti e, quindi, l'individuazione tra essi di quelli suscettibili di essere considerati a rischio.

4.2. DESCRIZIONE DEI REATI

All'interno di ciascuna area sensibile e relativo "gruppo di reati" astrattamente rilevanti per la realtà aziendale di Rubner Holzbau Srl, si è proceduto (**Parte Speciale A**) alla descrizione delle fattispecie rilevanti, al fine di far comprendere ai Destinatari il contenuto dei precetti normativi e di le condotte che il Legislatore individua come fatti-reato.

Nella descrizione delle fattispecie rilevanti è stato adottato il seguente schema di riferimento:

Premessa

Premesse comuni al gruppo di reati in commento

Fattispecie rilevanti

Enunciazione delle norme di reato

Analisi della fattispecie

Descrizione delle fattispecie di reato e delle modalità esemplificative di consumazione del reato secondo dottrina e giurisprudenza

4.3. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI

Per ognuna delle aree ed attività a rischio identificate è stato predisposto (**Parte Speciale B**) un protocollo che contiene la descrizione sintetica dei controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni della Società nell'ambito di tali attività.

I predetti controlli sono stati preliminarmente identificati sulla base della loro adeguatezza a rispondere alle specifiche esigenze ai fini del D.Lgs. 231/01 e rappresentano solo una parte degli standard costituenti il complessivo sistema dei controlli della Società.

I controlli, così definiti, sono distinti in "generali" e "specifici", in quanto questi ultimi risultano specificamente correlati al contenimento del rischio di commissione dei reati elencati nel D.Lgs. 231/01.

Nella compilazione dei protocolli è stato adottato uno schema di riferimento composto dalle seguenti categorie di informazioni:

Parte introduttiva

Area Sensibile

Definizione dell'area di rischio e delle attività sensibili

Unità organizzative/Funzioni interessate

Parte descrittiva dei controlli

Controlli generali *sensibilità etica*

normativa interna di riferimento

sistema delle deleghe, poteri di firma e poteri autorizzativi

flusso informativo/processo

Controlli specifici *procedura aziendali in essere ed ulteriori prescrizioni*

5. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

5.1. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'Organismo di vigilanza deve redigere con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

Il programma deve contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di verifiche e controlli non programmati.

5.2. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi, nonché delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in ordine alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo alle funzioni aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di vigilanza provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello ed a curare la divulgazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della società.

L'Organismo di vigilanza ha infine il dovere di proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche ovvero aggiornamenti del Modello in riscontro di carenze e/o lacune emerse in esito a verifiche sull'efficacia del medesimo, nonché in conseguenza del mutamento del quadro normativo di riferimento.

6. PIANO DI COMUNICAZIONE

6.1. INTRODUZIONE

Rubner Holzbau Srl, al fine di dare efficace attuazione al Modello organizzativo adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

In particolare, l'obiettivo della Società è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi di Rubner Holzbau Srl in forza di rapporti contrattuali.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità allo scopo di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni e principi che sono tenuti ad osservare.

6.2. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

I contenuti del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti che intrattengano con Rubner Holzbau Srl rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, in ossequio al principio della massima diffusione interna ed esterna dei valori, dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello.

Per i dipendenti ed i collaboratori interni dovrà essere garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, mentre per gli altri soggetti destinatari del Modello la suddetta documentazione, limitatamente al presente documento ed al Codice Etico, verrà resa disponibile sul sito web aziendale.

Tra gli strumenti di informazione e comunicazione interna potrà essere predisposto un indirizzo mail a disposizione di tutti i destinatari anche per eventuali segnalazioni all'Organismo di vigilanza.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, la Società organizzerà dei percorsi formativi che potranno concretizzarsi, a seconda dei casi, attraverso la distribuzione di prodotti di e-learning e/o in corsi da tenersi in aula.

A completamento delle attività di formazione sarà prevista la compilazione delle dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione. Il piano di formazione sarà concordato nei contenuti e nelle modalità con l'Organismo di vigilanza.

Ai componenti gli Organi sociali sarà resa disponibile una copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello e sarà fatto loro sottoscrivere un impegno di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

Per i neoassunti verrà prevista un'apposita clausola nel contratto di lavoro.

Una copia del Codice Etico verrà trasmessa ai principali clienti, fornitori ed agli Istituti finanziari di riferimento.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

6.3. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società, Rubner Holzbau Srl provvederà ad inserire nei contratti clausole standard che impegnino a non tenere condotte tali da determinare violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico, con previsione, in caso di violazione di tale obbligo, di sanzioni contrattuali in esse compresa la possibile risoluzione del contratto.